

Allegato "A" al n.ro 5032/1529 di rep.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

"SalvettiFoundation"

con sede nel Comune di Milano in via Filippo Corridoni n. 45.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è il supporto, anche culturale, alla scienza e alla ricerca scientifica applicativa nonché la promozione dello studio e dell'educazione ed istruzione scientifica, specialmente nel campo della manutenzione industriale e comunque persegue scopi di pubblica utilità.

Per questi scopi persegue i seguenti obiettivi e finalità:

- a) supportare l'educazione e la formazione di studenti, scienziati, tecnici e giovani professionisti nel campo della manutenzione industriale;
- b) premiare le eccellenze nelle realizzazioni scientifiche e/o tecnologiche nel campo della manutenzione industriale;
- c) favorire lo scambio culturale per aumentare le conoscenze tra ingegneri, scienziati e tecnici attivi nella manutenzione industriale e le università e/o istituti professionali o di ricerca;
- d) supportare le attività culturali e scientifiche degli operatori nazionali ed internazionali nel campo della manutenzione industriale.

ART. 3 - Realizzazione dello scopo sociale

Lo scopo è realizzato dalle attività dell'associazione, come descritto nei paragrafi seguenti.

Il supporto culturale alla scienza e alla ricerca scientifica applicativa nel campo della manutenzione industriale svolta mediante:

- a) il supporto ai migliori studenti, scienziati e tecnici nel campo della manutenzione industriale, in particolare il riconoscimento del "Premio di incentivazione Euromaintenance" in collaborazione con il consiglio direttivo della "EFNMSvzw" ed in collaborazione con l'"EFNMS - Euromaintenance Conference";
- b) la promozione di pubblicazioni, articoli e contributi scientifici nel campo della manutenzione industriale, favorendo lo scambio di informazioni e la comunicazione attraverso piattaforme per gli studenti, scienziati, tecnici e giovani professionisti che consentano l'incontro con esperti, scienziati e tecnici attivi nel settore.

Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che

condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- 4) soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

ART. 5 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, fermo restando quanto previsto dall'art. 17) del presente statuto.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno purché sia fatta almeno due mesi prima della fine dell'anno.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che commette gravi violazioni agli interessi e scopi dell'associazione può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni o le ragioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei soci;
- * il Consiglio Direttivo;

- * il Presidente;
- * il Vice Presidente;
- * il Segretario Generale.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo, purchè in Europa, dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Non sono ammesse più di quattro deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto col voto favorevole della metà più uno dei soci;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 12 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri ad un massimo

di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Sono membri di diritto i soci fondatori.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; presenta e redige all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 15 - Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ART. 16 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica cinque esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario Generale.

Il Segretario Generale, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 17 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi di privati,
- c. eredità, donazioni e legati;

d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 19 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 11.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Milano, 3 marzo 2017

F.to: Stefano Fernando Pasquale Salvetti

Dora Laura Federica Salvetti

Federico de Stefano Notaio